

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Introduzione

Il 23 giugno 2006, il Parlamento ha approvato la proroga della legge federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico (LF Bonny)¹ fino all'entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale (LF Politica regionale)², ma non oltre il 31 dicembre 2008.

La LF Bonny e le relative ordinanze d'applicazione³ verranno quindi abrogate dopo l'entrata in vigore della LF Politica regionale. Le fideiussioni verranno soppresse, mentre gli aiuti finanziari sovraziendali saranno parte integrante dei programmi pluriennali dei Cantoni. Le agevolazioni fiscali saranno confermate in applicazione dell'articolo 12 (sgravi fiscali) della LF Politica regionale.

Durante le sue deliberazioni il Parlamento non ha proposto modifiche importanti. Di conseguenza la prassi attuale può essere in gran parte mantenuta. L'ordinanza del 10 giugno 1996 sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico è servita quale base alla nuova ordinanza d'applicazione e i suoi principali elementi sono stati ripresi.

L'ordinanza del 12 giugno 2002 sulla determinazione delle zone di rilancio economico, rispettivamente della LF Politica regionale dal 1° gennaio prossimo, sono pure oggetto di una revisione. Il progetto di ordinanza del DFE, la cui entrata in vigore è prevista nel corso dell'autunno 2007 indipendentemente dall'entrata in vigore della NPR, fa parte della presente indagine conoscitiva.

Commento alle singole disposizioni

Articolo 1

L'articolo 1 precisa le condizioni richieste per poter considerare una zona in fase di rilancio economico. Esse restano immutate rispetto all'ordinanza attualmente in vigore.

Articolo 2

L'articolo 12 capoverso 3 della legge federale sulla politica regionale attribuisce al Consiglio federale la competenza di stabilire mediante ordinanza le zone che possono beneficiare di uno sgravio fiscale. In seguito alle discussioni svoltesi alle Camere federali, questa disposizione è stata completata per menzionare espressamente la partecipazione dei Cantoni al processo di delimitazione. Si tratta comunque di un'aggiunta formale, poiché in pratica tale delimitazione è sempre stata effettuata in stretta collaborazione con i Cantoni.

Concretamente proponiamo di non modificare la prassi attuale, secondo cui il Consiglio federale delega il compito di definire le zone beneficiarie degli sgravi fiscali al Dipartimento federale dell'economia (DFE). Il DFE elabora quindi una proposta di delimitazione che attribuisce un'importanza notevole ai fattori strutturali definiti nella legge in questione. Tale proposta di delimitazione viene inviata ai Cantoni nell'ambito dell'indagine conoscitiva

¹ RS 951.93

² RS 901.0

³ Ordinanza del 10 giugno 1996 (stato 7 novembre 2006) sull'aiuto in favore delle zone di rilancio economico (RS 951.931) e l'ordinanza del 12 giugno 2002 (stato 2 luglio 2002) sulla determinazione delle zone di rilancio economico (RS 951.931.1).

contemporaneamente alla presente ordinanza. Il DFE tiene conto delle prese di posizione dei Cantoni per emanare la delimitazione definitiva.

Articolo 3

L'articolo 3 stabilisce le principali condizioni inerenti alla concessione di un'agevolazione fiscale.

I capoversi 1 e 2 precisano il campo d'applicazione materiale. Essi si basano essenzialmente sulla formulazione degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza attuale. In tal modo i beneficiari dell'aiuto restano le imprese industriali e le imprese di prestazione di servizi affini alla produzione industriale nella misura in cui i loro progetti permettono di creare nuovi impieghi o di mantenere gli impieghi esistenti adeguandoli alle nuove esigenze. Oltre alla condizione inerente all'impiego, gli altri criteri che occorre valutare sono il carattere innovativo, il valore aggiunto elevato, gli sbocchi di mercato che superano i limiti della regione e la creazione di un numero significativo di impieghi. Questi criteri supplementari vengono ormai applicati sia alle imprese industriali che alle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.

Il capoverso 4 riprende le disposizioni particolari dell'articolo 4a capoverso 2 dell'ordinanza attuale, che disciplina le domande provenienti dalle imprese di prestazione di servizi affini alla produzione.

Il capoverso 3 precisa le modalità relative alla concessione delle agevolazioni fiscali. Esse si trovano attualmente all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico. Ci è sembrato importante precisare questi punti nella nuova ordinanza, dal momento che la legge federale sulla politica regionale vi fa riferimento in modo molto vago all'articolo 12 capoverso 1.

Il capoverso 5 è nuovo. Esso risponde alla volontà del Parlamento di lottare ulteriormente contro gli sviluppi incontrollati e gli abusi in materia di sgravi fiscali (cfr. art. 12, cpv. 2, lett. C della legge federale sulla politica regionale). Per evitare che questa disposizione diventi eccessivamente vincolante e nuoccia all'attrattiva della piazza economica svizzera, il Parlamento ha quindi rinunciato a costringere i Cantoni a prevedere una disposizione di rimborso più restrittiva che si prolungherebbe al di là del periodo che è oggetto dell'agevolazione fiscale.

La Confederazione, da parte sua, ha già adottato da alcuni anni determinati provvedimenti a livello dell'applicazione per rafforzare il controllo delle agevolazioni fiscali accordate. In tal modo le decisioni di concedere uno sgravio per una durata di 10 anni vengono generalmente suddivise in due periodi di 5 anni l'una. La proroga dell'agevolazione fiscale oltre ai primi cinque anni è connessa ad alcune condizioni concernenti la creazione di impieghi e/o l'attuazione di investimenti. D'altro lato le decisioni federali contengono anche una clausola generale che permette un intervento in caso di abusi. Essa stipula che "se l'impresa richiedente viene interamente o parzialmente liquidata durante il periodo dell'agevolazione fiscale, se i progetti in materia di impieghi non sono stati realizzati o se i loro risultati sono nettamente inferiori agli obiettivi fissati, l'agevolazione fiscale può essere interamente o parzialmente revocata con effetto retroattivo. In tal caso la Confederazione coordina il suo modo di procedere con il Cantone". Nella misura del possibile, quindi, la Confederazione allinea il proprio intervento alla decisione cantonale. Con l'entrata in vigore dell'articolo 3 capoverso 5 questo coordinamento sarà facilitato, dal momento che tutti i Cantoni dovranno sistematicamente prevedere una tale clausola di rimborso nelle loro decisioni.

Articoli 4, 5, 6

Per quanto riguarda le competenze e la procedura viene ripreso il disciplinamento attuale, anche se con una lieve semplificazione.

Per tenere conto della struttura delle ditte multinazionali, che dispongono al loro interno di servizi specializzati per effettuare questo genere di analisi, la nozione di perito indipendente è stata completata aggiungendo "o considerato equivalente". Rientra nella sfera di competenza della SECO il fatto di valutare la nozione di indipendenza..

Articolo 7

L'articolo sulla sorveglianza contiene un nuovo capoverso (capoverso 3), che rafforza il ruolo dei Cantoni nel settore del controlling. Infatti, oltre al capoverso 2 che corrisponde all'articolo 9 capoverso 2 dell'ordinanza attuale, il Cantone fornirà d'ora in poi anche i dati necessari per valutare gli effetti delle agevolazioni fiscali in termini di creazione di impieghi e di valore aggiunto. L'introduzione di questa nuova disposizione risulta dalla volontà di esercitare un maggiore controllo manifestata dal Parlamento durante le varie discussioni in merito alle agevolazioni fiscali. Essa corrisponde inoltre allo spirito della NPR, che considera i Cantoni come gli interlocutori principali della Confederazione.

Articolo 8

Si tratta di un nuovo articolo. Esso disciplina formalmente le possibilità di azione della Confederazione in caso di revoca della decisione cantonale di concedere un'agevolazione fiscale. Questa precisazione riveste un'importanza particolare in relazione al nuovo capoverso 5 dell'articolo 3.

La regolamentazione attualmente in vigore (articolo 6 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico) disciplina implicitamente questa problematica, precisando che "le agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione non possono superare per modalità, importanza e durata quelle concesse all'impresa da parte del Cantone".

Articoli 9 e 10

Questi due articoli disciplinano la problematica delle modifiche che riguardano le decisioni di concedere un'agevolazione fiscale o una fideiussione prese ancora in base alla regolamentazione attuale.

In applicazione di tali disposizioni, le fideiussioni e le agevolazioni fiscali che sono state oggetto di una decisione prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere disciplinate dalle disposizioni delle ordinanze⁴ in vigore al momento in cui è stata presa la decisione. Concretamente ciò significa che è possibile modificare una decisione, per esempio in caso di rielaborazione del piano di ammortamento di un credito garantito o in caso di trasloco dell'impresa, riferendosi alle basi legali attualmente in vigore.

Per le agevolazioni fiscali, queste disposizioni transitorie scadono il 31 dicembre 2008.

Il capoverso 2 (art. 10) rammenta la durata massima di una fideiussione. Essa è stabilita all'articolo 4 capoverso 2 della legge federale in favore delle zone di rilancio economico che sarà abrogata con l'entrata in vigore della legge federale sulla politica regionale. In caso di modifica di una decisione, resa necessaria da un'eventuale rielaborazione del piano di ammortamento, la durata di 8 anni non può essere superata.

⁴ cfr. nota 3

Il capoverso 3 (art. 10) disciplina formalmente il modo di procedere della Confederazione in caso di revoca della decisione cantonale in merito a una fideiussione al regresso.

Articoli 11 e 12

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla legge federale sulla politica regionale, vale a dire il 1° gennaio 2008.